

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2024, n. 294

Indirizzi operativi all'Amministratore del Fondo ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo). Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per l'anticipazione finanziaria alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli di cui all'articolo 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

- 1 Oggetto
- 2 Requisiti dei beneficiari
- 3 Interventi ammissibili a finanziamento
- 4 Regime dell'aiuto
- 5 Durata e importo dei finanziamenti
- 6 Garanzie dei finanziamenti
- 7 Conservazione dei prodotti
- 8 Modalità di presentazione delle domande di finanziamento
- 9 Istruttoria delle domande di finanziamento
- 10 Decadenze

1 Oggetto

1.1 I presenti indirizzi operativi definiscono, ai sensi dell'articolo 3, primo comma della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agevolati da erogarsi con le disponibilità del Fondo di rotazione in agricoltura, di seguito Fondo, per l'anticipazione finanziaria alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli, in conformità all'articolo 5, comma 1, lettera f) e 5-bis della legge regionale 80/1982 e all'articolo 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

2 Requisiti dei beneficiari

2.1 I beneficiari dei finanziamenti di cui al punto 1 sono le imprese che presentano i seguenti requisiti:

- a) sono iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura e, se imprese cooperative, sono iscritte altresì nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);
- b) hanno unità produttiva economica (UTE) situata nel territorio regionale;
- c) stagionano o invecchiano in regione prodotti agricoli di unità produttive del territorio regionale;
- d) non sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfano le condizioni previste per l'apertura di tale procedura su richiesta dei creditori.

3 Interventi ammissibili a finanziamento

3.1. Sono ammissibili a finanziamento le anticipazioni finanziarie del valore commerciale stimato di prodotti agricoli, prodotti ovvero prodotti e trasformati in regione dai soggetti di cui al punto 2, per i quali è necessario, prima della vendita, un trattamento di invecchiamento o stagionatura, di seguito denominato lavorazione.

4 Regime dell'aiuto

4.1 I finanziamenti agevolati di cui al punto 1 sono erogati in regime de minimis, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

4.2 L'aiuto consiste nell'applicazione di un tasso di interesse agevolato calcolato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2831/2023.

5 Durata e importo dei finanziamenti

5.1 I finanziamenti sono erogati dalla banca che ha sottoscritto la convenzione ai sensi dell'articolo 2, secondo comma della legge regionale 80/1982.

5.2 La durata dei finanziamenti è commisurata al periodo di lavorazione o al periodo previsto per la vendita dei prodotti.

5.3 La durata massima dei finanziamenti è di tre anni compreso il periodo di preammortamento; la durata minima è di un anno, compreso il periodo di preammortamento.

5.4 Nel caso di prodotti agricoli conferiti ad imprese cooperative agricole in cui il processo di lavorazione si realizza attraverso la selezione, il condizionamento, la calibratura, lo stoccaggio, la preparazione ed il confezionamento per la vendita dei prodotti, la durata dei finanziamenti è pari a un semestre oltre al periodo di preammortamento.

5.5 L'importo dei finanziamenti, fatto salvo il rispetto dei limiti massimi di cui al seguente punto 5.6, non può eccedere il 70 per cento del valore commerciale dei prodotti determinato in base alla stima effettuata dalla banca convenzionata.

5.6 L'importo massimo dei finanziamenti è pari a:

- a) 300.000,00 euro, per le imprese con fatturato annuo riferito a prodotti agricoli inferiore a 1.000.000,00 di euro;
- b) 500.000,00 euro, per le imprese con fatturato annuo riferito a prodotti agricoli compreso tra 1.000.000,00 e 2.500.000,00 di euro;
- c) 800.000,00 euro, per le imprese con fatturato annuo riferito a prodotti agricoli superiore a 2.500.000,00 di euro.

6 Garanzie dei finanziamenti

6.1 I finanziamenti sono erogati alle imprese di cui al punto 2 che rispondono ai criteri di valutazione ordinariamente utilizzati dalla banca per la concessione del credito, a fronte della costituzione di garanzie sui prodotti in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento ritenuti idonei dalla banca medesima.

6.2 Ai sensi dell'articolo 7, comma quarto, della legge regionale 80/1982 la banca si assume il rischio di insolvenza sull'intero importo di capitale finanziato e ad essa competono in termini esclusivi le valutazioni di cui al comma 6.1.

7 Conservazione dei prodotti

7.1 Ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge regionale 11/2011 i prodotti sono conservati, per l'intera durata dei finanziamenti, presso i locali delle imprese beneficiarie, individuati e delimitati in modo tale da rendere agevole ed inequivocabile l'identificazione dei prodotti e da rendere i prodotti disponibili alle imprese ai soli fini della loro lavorazione e conservazione.

7.2 I beneficiari possono disporre dei prodotti esclusivamente per le esigenze connesse alla loro lavorazione e conservazione.

7.3 Eventuali operazioni di smobilizzo dei prodotti possono avvenire:

- a) nei finanziamenti con durata inferiore a diciotto mesi, successivamente al periodo di preammortamento;
- b) nei finanziamenti con durata superiore a diciotto mesi, esclusivamente negli ultimi dodici mesi di ammortamento.

7.4 La banca può richiedere ai beneficiari la stipula di polizza assicurativa contro il furto dei prodotti.

8 Modalità di presentazione delle domande di finanziamento

8.1 La domanda di finanziamento è presentata alla banca, è redatta sul modello messo a disposizione dall'Amministratore del Fondo che prevede, in particolare, la seguente documentazione da allegare:

- a) dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovanti il possesso dei requisiti richiesti in capo ai beneficiari dal punto 2 e il possesso dei requisiti relativi agli aiuti de minimis di cui al punto 4;
- b) planimetria dei locali aziendali presso cui sono conservati i prodotti agricoli in applicazione di quanto disposto da punto 7;
- c) documentazione attestante la disponibilità dei locali da parte del beneficiario per l'intera durata del finanziamento;
- d) documentazione relativa alla polizza assicurativa eventualmente stipulata secondo quanto previsto dal punto 7.4.

9 Istruttoria delle domande di finanziamento

9.1 In applicazione dell'articolo 5-bis, comma 2 della legge regionale 80/1982, l'istruttoria è effettuata dalla banca che accerta il possesso dei requisiti previsti e, a conclusione, trasmette all'Amministratore del Fondo.

- a) la domanda di finanziamento comprensiva degli allegati;
- b) la relazione istruttoria sull'ammissibilità del finanziamento e l'affidabilità creditizia del beneficiario ove è riportata la stima del valore commerciale dei prodotti agricoli.

9.2 Sulla base della relazione istruttoria ricevuta dalla banca, l'Amministratore del Fondo calcola l'ammontare dell'aiuto e, in applicazione dell'articolo 5-bis, comma 1 della legge regionale 80/1982, dispone l'ordinativo di pagamento al Tesoriere regionale di anticipazione della quota di provvista regionale del finanziamento; l'aiuto si intende concesso alla data di erogazione del finanziamento da parte della banca e stipula del relativo contratto.

9.3 La banca eroga i finanziamenti in un'unica soluzione e, entro trenta giorni, né da comunicazione all'Amministratore del Fondo.

9.4 I finanziamenti sono estinti secondo le modalità definite dalla convenzione di cui all'articolo 2, secondo comma della legge regionale 80/1982. È consentita l'estinzione anticipata dei finanziamenti. Non è consentita l'estinzione anticipata parziale dei finanziamenti.

9.5 In qualunque momento, l'Amministratore del Fondo può effettuare controlli presso i locali dove sono conservati i prodotti.

10 Decadenze

10.1 Qualora emerga che il finanziamento è stato erogato sulla base di dichiarazioni o documenti falsi, che sono venuti meno i requisiti di ammissibilità al finanziamento ovvero qualora venga accertata la sostanziale violazione delle modalità di conservazione dei prodotti di cui al punto 7, i beneficiari decadono dall'aiuto e le somme erogate sono recuperate maggiorate degli interessi, come previsto dall'articolo 7, settimo comma della legge regionale 80/1982.